

COMUNE DI POLVERARA

PROVINCIA DI PADOVA

Prot. n.627 Data 24/01/2025

ORDINANZA NR. 04

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PREVISTE DA DISPOSIZIONE N. 44 DEL 29/07/2024 DEL TAVOLO TECNICO ZONALE PROVINCIALE. ORDINANZA PER IL RELATIVO RECEPIMENTO.

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs. 13/8/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 μ g/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della

corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTO il Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 29 luglio u.s. durante il quale si è discusso sulle

misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella prossima stagione invernale

2024-2025;

VISTA la Disposizione n. 44 del 29/07/2024 del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale agli atti

comunali, con oggetto "PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (D.C.R.

n. 57 dell'11/11/04 e successivo aggiornamento con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016). INTERVENTI DI

CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, che prende atto delle misure di

contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/17, DGRV 238/21 e DGRV

1089/21 tradotte e contestualizzate a livello locale;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di

misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

PRECISATO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee decorre

dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, salvo proroga qualora si verificasse un peggioramento della

qualità dell'aria e la Regione Veneto ritenesse di aumentare le misure cautelative;

RICHIAMATO il D.Lgs 155/2010 " Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla

qualità dell'aria ambiente per l'aria più pulita in Europa";

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs n. 285 del 10/04/1992 e sue mm. e ii.;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, l'attuazione delle seguenti misure di cui all'allegato "C"

della disposizione n° 44 del 05/07/2024 della Provincia di Padova nel periodo intercorrente dalla

sottoscrizione del presente atto e fino al 30 aprile 2025:

1. "LIVELLO VERDE".

a) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:

• autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;

• veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;

autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;

• autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

- b) divieto di **combustione all'aperto** di residui vegetali e potenziamento dei controlli, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a due stelle compresi) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
 - la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interramento immediato);
- g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interramento immediato; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
- h) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo intercorrente dalla sottoscrizione del presente atto e fino al 30 aprile 2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

2. PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"

- a) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, *etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- e) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);
- f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **Potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di

stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

3. SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

a) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, *etc...*), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa *nazionale*;

c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

e) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);

f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di

certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate

ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione

delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di

stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente

sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base

della normativa vigente;

l) lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (misura proposta dalla Provincia di

Padova).

In deroga alla presente di cui all'allegato "D" della disposizione n° 44 del 05/07/2024 della Provincia di Padova si autorizzano alla circolazione stradale le seguenti categorie di veicoli:

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o

gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;

c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in

servizio di noleggio con conducente;

d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R.

24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica

rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati

presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;

f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in

visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo

sanitario;

h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni,

compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei

Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;

i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico

servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione

del datore di lavoro;

j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del

commercio;

k) veicoli degli operatori che trasportano all'ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;

l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e

g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi

d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;

m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del

Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al

percorso strettamente necessario;

n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa

dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve

casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia,

l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del

lavoratore;

p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al

percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza,

in possesso della copia della prenotazione;

q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se

omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2

posti;

r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60

del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;

s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e

veicoli al seguito;

t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro

4 a Gasolio relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella

fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 <u>limitatamente ai periodi di livello</u> nessuna allerta (*colore verde*) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (*colore arancio*);

u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle <u>8.30 alle 11:00</u> e dalle <u>15:00 alle 17:30</u>, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e livello allerta 1 (*colore arancio*);

v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

w) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;

x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad **associazioni e imprese** che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;

y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;

aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;

bb) veicoli **privati** di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* nel periodo di nessuna allerta (*colore verde*) e nel periodo livello allerta 1 (*colore arancio*) da *sabato* 14/12/24 a domenica 06/01/25; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25/12/2024 e 26/12/2024;

cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

dd)macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii);

ee) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto e titolo autorizzatorio);

ff) sono esentati i veicoli aderenti al progetto MoVe IN in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 limitatamente ai periodi nessuna allerta (colore verde);

Ai fini del presente provvedimento si definisce "**Titolo Autorizzatorio**" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U..

IL SINDACO
Simone Coccato
(F.to digitalmente)